



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 2758 del 2012, proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXX genitori ricorrenti rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Rossi, Marco Tavernese ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Gorizia, n. 52;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., MIUR – Dipartimento dell'Istruzione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica in persona del legale rappresentante p.t., la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente legale rappresentante p.t., l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio in persona del direttore generale legale rappresentante p.t., l'Istituto Comprensivo Statale "Fontanile Anagnino" in Roma, l'Istituto Comprensivo "Via Laurentina 710" – Distretto 20°, la Scuola Media Statale "Ferruccio Parri" – Distretto XV, il 2° Circolo Didattico di Palestrina "Karol Wojtila", il 117° Circolo Didattico "M. Troisi", il 178° Circolo Didattico

“D’Antona Biagi”, il 1° Circolo Didattico “Maffi”, l’Istituto Comprensivo “Guido Milanesi”, l’Istituto Comprensivo “Card. O. Giorgi”, l’Istituto Comprensivo “Via Casl Bianco”, l’Istituto Comprensivo “Viale Adriatico 140” – Distretto 12°, l’Istituto Scolastico Statale 100° Circolo didattico “Maurizio poggiali”, il 126° Circolo Didattico “Iqbal Masih”, il 105° Circolo Didattico “L.L.Besso”, l’Istituto di Istruzione Superiore Via delle Sette Chiese 259, il 65° Circolo Didattico “Damiano Chiesa”, l’Istituto Comprensivo “Via M.F. Nobile”, la Scuola Secondaria di I grado “G. Sinopoli”, il 51° Circolo Didattico “Principessa Mafalda”, l’Istituto Comprensivo Statale “Orsa Maggiore”, l’Istituto Comprensivo “Giovanni falcone”, l’Istituto Comprensivo San Francesco, il 49° Circolo Didattico “Principe di Piemonte”, l’Istituto Statale d’Arte Roma III – Liceo Artistico “Carlo Argan”, l’Istituto Comprensivo “Pio La Torre” tutti in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario ex lege,

per l’annullamento

1. del provvedimento di cui al certificato in data 22 marzo 2012 dell’USR Lazio - Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” Scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunno XXXX n. 10 ore di sostegno;
2. del provvedimento di cui al certificato in data 20 marzo 2012 dell’USR Lazio - Istituto Comprensivo “Orsa Maggiore” e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunno XXXX n. 16 ore di sostegno;
3. del provvedimento di cui alla circolare interna n. 34 del 21 ottobre 2011, conosciuta in data 22 marzo 2012 della Direzione Didattica del 51° Circolo “Principessa Mafalda” e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunno XXXX n. 11 ore di sostegno ;

4. del provvedimento di cui al certificato in data 20 marzo 2012 dell'USR Lazio - Istituto Comprensivo "Via M.F. Nobile" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 15 ore di sostegno;
5. del provvedimento di cui al certificato in data 16 marzo 2012 a prot. n. 1249 B19 dell'USR Lazio - Direzione Didattica 1° Circolo "Maffi" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 11 ore di sostegno;
6. del provvedimento di cui al certificato in data 16 marzo 2012 dell'Istituto Comprensivo "Guido Milanese" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 9 ore di sostegno;
7. del provvedimento di cui al certificato in data 23 marzo 2012 dell'USR Lazio - Istituto Comprensivo "Via M.F. Nobile" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunna XXXX n. 13 ore di sostegno;
8. del provvedimento di cui al certificato in data 17 marzo 2012 della Scuola Secondaria di I grado "G. Sinopoli" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 9 ore di sostegno;
9. del provvedimento di cui al certificato in data 20 marzo 2012 dell'USR Lazio - 65° Circolo Didattico "Damiano Chiesa" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 12 ore di sostegno;
10. del provvedimento di cui al certificato in data 22 febbraio 2012 dell'USR Lazio - 178° Circolo Didattico "D'Antona - Biagi" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 19 ore di sostegno;
11. del provvedimento di cui al certificato in data 22 marzo 2012 del 100° Circolo Didattico "Maurizio Poggiali" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunna XXXX n. 11 ore di sostegno;
12. del provvedimento di cui al certificato in data 22 marzo 2012 del 100° Circolo Didattico "Maurizio Poggiali" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunna XXXX n. 10 ore di sostegno;

13. del provvedimento di cui al certificato in data 19 marzo 2012 dell'Istituto di Istruzione Superiore "Via delle Sette Chiese 259" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunna XXXX n. 7 ore di sostegno;
14. del provvedimento di cui al certificato in data 21 marzo 2012 dell'Istituto Comprensivo "Pio La Torre" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 12 ore di sostegno;
15. del provvedimento di cui al certificato in data 16 marzo 2012 dell'USR Lazio - 178° Circolo Didattico "D'Antona – Biagi" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 8 ore di sostegno.
16. del provvedimento di cui al certificato in data 20 marzo 2012 del 105° Circolo Didattico "L.L.Besso" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 10 ore di sostegno;
17. del provvedimento di cui al certificato in data 16 marzo 2012 dell'USR Lazio - Direzione didattica 126° Circolo "Iqbal Masih" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 16 ore di sostegno;
18. del provvedimento di cui al certificato in data 19 marzo 2012 della Scuola Media Statale "Ferruccio Parri" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunna XXXX n. 10 ore di sostegno;
19. del verbale del GHL del 12 settembre 2011 dell'Istituto Comprensivo San Francesco Anguillara Sabazia conosciuto in data 22 marzo 2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 5 ore di sostegno;
20. del provvedimento di cui al certificato in data 19 marzo 2012 del Circolo Didattico "Maurizio Poggiali" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunna XXXX n. 11 ore di sostegno;
21. del provvedimento di cui al certificato in data 9 marzo 2012 dell'Istituto Comprensivo "Fontanile Anagnino" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 16 ore di sostegno;

22. del provvedimento di cui al certificato in data 22 marzo 2012 dell'Istituto Comprensivo "Via Laurentina 170" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 11 ore di sostegno;
23. del provvedimento di cui al certificato in data 19 marzo 2012 dell'Istituto Scolastico Statale 100° Circolo Didattico "Maurizio Poggiali" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 11 ore di sostegno;
24. del provvedimento di cui al certificato in data 16 marzo 2012 del 1° Circolo Didattico "Maffi" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 16 ore di sostegno;
25. del provvedimento di cui al certificato in data 20 marzo 2012 dell'Istituto Comprensivo "Viale Adriatico 140" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 15 ore di sostegno;
26. del provvedimento di cui al certificato in data 20 marzo 2012 dell'Istituto Comprensivo "Viale Adriatico 140" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunna XXXX n. 9 ore di sostegno;
27. del provvedimento di cui al certificato in data 20 marzo 2012 del 1° Circolo Didattico "Maffi" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunna XXXX n. 14 ore di sostegno;
28. del provvedimento di cui al certificato in data 16 marzo 2012 del 1° Circolo Didattico "Maffi" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunna XXXX n. 8 ore di sostegno;
29. del provvedimento di cui al certificato in data 16 marzo 2012 dell'Istituto Comprensivo "Card. O. Giorgi" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 15 ore di sostegno;
30. del provvedimento di cui al certificato in data 16 marzo 2012 dell'Istituto Comprensivo "Guido Milanese" e relativo all'a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all'alunno XXXX n. 10 ore di sostegno;

31. del provvedimento di cui al certificato in data 16 marzo 2012 della Direzione Didattica del 1° Circolo Didattico “Maffi” e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunna XXXX n. 8 ore di sostegno;
32. del provvedimento di cui al certificato in data 12 marzo 2012 del 178° Circolo Didattico “D’Antona Biagi” e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunno XXXX n. 11 ore di sostegno;
33. del verbale di riunione del 117° Circolo Didattico “M. Troisi” del 17 febbraio 2012 conosciuto in data 16 marzo 2012 con comunicazione di pari data prot. ris. 1/B19 nella parte in cui assegna all’alunno XXXX n. 10 ore di sostegno;
34. del provvedimento di cui al certificato in data 14 marzo 2012 del 2° Circolo Didattico di Palestrina “Karol Wojtila” e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunna XXXX n. 22 ore di sostegno;
35. del provvedimento di cui al certificato in data 15 marzo 2012 del dell’Istituto Comprensivo “Via Laurentina 710°” e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunna XXXX n. 14 ore di sostegno;
36. del provvedimento di cui al certificato in data 22 marzo 2012 del 49° Circolo Didattico “Principe di Piemonte” e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunno XXXX n. 6 ore di sostegno;
37. del provvedimento di cui al certificato in data 22 marzo 2012 del 49° Circolo Didattico “Principe di Piemonte” e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunno XXXXn. 8 ore di sostegno;
38. del provvedimento di cui al certificato in data 22 marzo 2012 del 49° Circolo Didattico “Principe di Piemonte” e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunna XXXX n. 16 ore di sostegno;
39. del provvedimento di cui al certificato in data 22 marzo 2012 dell’Istituto Statale D’Arte Roma III Liceo Artistico “Carlo Argan” e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunna XXXX n. 11 ore di sostegno;

40. del provvedimento di cui al certificato in data 15 marzo 2012 della Direzione Didattica 1° Circolo “Maffi” e relativo all’a.s. 2011/2012 nella parte in cui assegna all’alunno XXXXn. 12,30 ore di sostegno;

41. del verbale del GHL dell’Istituto Comprensivo “Via Casal Bianco” del 14 novembre 2011 conosciuto con comunicazione del 29 marzo 2012 nella parte in cui assegna all’alunno XXXX n. 8 ore di sostegno;

e per la condanna

dell’Amministrazione dell’istruzione al pagamento del risarcimento del danno, determinato anche in via equitativa dal giudice;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e degli Istituti sopra indicati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. Pierina Biancofiore;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato alle istituzioni in epigrafe indicate in data 30 marzo 2012 e depositato il successivo 13 aprile, i ricorrenti espongono di essere tutti genitori di alunni con gravi disabilità.

Se non che per l'anno scolastico in corso hanno visto attribuire ai figlioli, dalle rispettive scuole, un numero di ore di sostegno inferiore rispetto al rapporto 1:1 loro spettante per la situazione di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i..

Avverso gli atti in epigrafe indicati oppongono:

1. violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, comma 2, 34 comma 1, 38, commi 3 e 4 Cost., eccesso di potere, manifesta ingiustizia;
2. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 12, 13 e 40 della legge n. 104/1992, art. 40 della legge n. 449/1997, art. 2 commi 413 e 414 della legge 244/2007, così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010;
3. Omessa e/o insufficiente motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
4. Omessa ed insufficiente istruttoria.

Concludono chiedendo il risarcimento del danno, rappresentando che non vi è vincolo di indisponibilità delle risorse che possa giustificare la compromissione di un diritto costituzionalmente tutelato; chiedono, infine, l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita tramite l'Avvocatura generale che ha eccepito l'inammissibilità della pretesa, siccome effettuata ad anno scolastico oramai concluso e quando ancora l'organico delle scuole non si è ancora consolidato. Rassegna pure conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata alla Camera di Consiglio del 3 maggio 2012, avvertitene all'uopo le parti costituite.

DIRITTO

1. In via preliminare va esaminata e respinta l'eccezione proposta dalla resistente Amministrazione dell'istruzione che ha opposto come, poiché la concessione delle ore di sostegno risulta il portato di una complessa attività amministrativa valutativa che trova il suo momento clou nella elaborazione dell'organico di sostegno dopo la conclusione dell'anno scolastico i genitori ricorrenti non hanno al momento interesse alla coltivazione del gravame, in quanto la procedura non si sarebbe appunto completata.

Come preannunciato l'eccezione non può essere condivisa, dal momento che i ricorrenti non si dolgono per il futuro e cioè per la mancanza delle ore di sostegno nel rapporto 1:1 che spetterebbero ai loro figli per trovarsi nella situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 e s.m.i., ma lamentano che al momento si trovano nella condizione per cui ai minori sono state assegnate meno ore di quante sarebbero spettate per il corrente anno scolastico.

L'interesse dunque c'è e sussiste fino alla fine dell'anno scolastico e per la parte di esso non ancora trascorsa, mentre, diversamente opinando, come mostrano di essere ben consapevoli in ricorso, la loro pretesa sarebbe davvero inammissibile per mancanza dell'interesse concreto ed attuale a proporre il ricorso.

2. Quest'ultimo è fondato e va accolto come di seguito precisato.

Con la prima doglianza i ricorrenti fanno sostanzialmente valere che l'art. 38, comma 3° Cost, disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale" dà concretezza ai principi generalissimi che esprime l'art. 2 Cost. e, in relazione alla pari dignità sociale esprime l'art. 3 Cost.; e rappresentano che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 215 del 1987 ha posto l'obbligo di rendere concretamente fruibile il diritto all'istruzione per il disabile.

Con la seconda doglianza osservano che con la legge n. 104/1992 è stato riconosciuto il diritto soggettivo del disabile all'educazione ed all'istruzione dalla scuola materna all'università e che, di conseguenza, gli atti impugnati appaiono anche violare la legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all'art. 40 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno. La successiva norma dettata all'art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che fissava rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti – alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi è stata dichiarata costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010.

Con un terzo motivo gli stessi oppongono che i provvedimenti impugnati, compresi gli organici di fatto predisposti per l'a.s. 2011/2012 sono privi di motivazione in quanto si limitano ad assegnare un numero di ore di sostegno a prescindere da quelle prescritte in sede di diagnosi funzionale ed in caso di handicap grave come dimostrato dalla certificazione prodotta.

Tale aspetto introduce anche il successivo motivo con quale gli interessati deducono l'assoluta carenza di istruttoria negli atti gravati.

3. Le censure vanno accolte.

Come oramai rilevato in numerose pronunce dal tribunale (TAR Lazio, sezione III bis, 15 marzo 2012, n. 2573, 5 aprile 2012, n. 3177, 19 aprile 2012, n. 3583 soltanto per citare alcune delle più recenti) “le prospettazioni dei ricorrenti vanno accolte, con particolare riferimento a quelle che pongono in rilievo come, una volta eliminate dall'ordinamento le disposizioni limitative contenute nei commi 413 e 414 dell'art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007, torna, per così dire, in auge il disposto dell'art. 40 della L. n. 449 del 1997 stante il quale “In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione

scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi.”.

A tale conclusione non può peraltro non pervenirsi se si tiene conto che la Corte Costituzionale, con la nota decisione n. 80 del 26 febbraio 2010, nel modificare l'art. 2, commi 413 e 414 della Legge finanziaria per il 2008, n. 244 del 2007, ha rilevato che: “la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità...(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua...”.

A tale argomentazione dei ricorrenti e cioè che possano essere assunti insegnanti in deroga al rapporto docenti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, l'Amministrazione, nella memoria di costituzione, oppone che non sarebbe determinata alcuna misura (minima o massima) nell'assegnazione dell'insegnante di sostegno.

Tale ricostruzione, se da un lato rimanda senz'altro alla valutazione del tutto discrezionale delle necessità didattiche dell'alunno disabile, come connesse al suo stato di salute e peraltro come poste pure in rilievo dalla Corte Costituzionale con la menzionata sentenza, tuttavia non scalfisce la chiara lettera della norma che dispone la possibilità di assumere docenti di sostegno in deroga e con contratto a tempo determinato.

Anche la circostanza posta in rilievo dalla Amministrazione e che cioè debba tenersi conto “inevitabilmente delle complessive risorse disponibili” è destinata a

cedere di fronte alla citata disposizione normativa, come posto in rilievo da tutti i Tribunali Amministrativi Regionali: TAR Puglia, Lecce, 2 gennaio 2012, n. 4, TAR Lombardia, sezione III, 23 giugno 2011, n. 1694, T.A.R. Napoli Campania, sez. IV, 25 marzo 2011, n. 1718.

La vicenda normativa che peraltro ha portato alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 trova una sua precisa e dettagliata ricostruzione con la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 21 aprile 2010, n. 2231, nella quale, in ordine alle esigenze di bilancio, è stato posto chiaramente in evidenza che l'assegnazione dell'insegnante di sostegno in deroga non può prescindere dalla valutazione della gravità dell'handicap e non delle risorse disponibili.

Proprio in attuazione di tale quadro normativo è noto che il Governo, dapprima con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 all'art. 9, comma 15 ha fatto salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente previsto per l'a.s. 2009/2010 da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. E col successivo d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), all'art. 19, comma 11°, nel confermare il limite dei docenti di sostegno dell'a.s. 2011/2012 ha tuttavia fatta "salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga... da attivarsi per situazioni di particolare gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104", come avviene nei casi dei figli dei ricorrenti.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e per l'effetto vanno annullati i provvedimenti in epigrafe indicati dai quali risulta a favore dei figli dei ricorrenti un numero di ore di sostegno minore rispetto a quelle possibili in deroga per l'a.s. 2011/2012.

In relazione alla domanda risarcitoria i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare ad essa, sicchè tale parte del ricorso può essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

5. Nella considerazione della frequenza di impugnative come quella trattata che riguardano un diritto fondamentale dell'individuo le spese sono poste a carico dell'Amministrazione dell'istruzione e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti in epigrafe indicati e per il resto lo dichiara improcedibile.

Condanna l'Amministrazione dell'istruzione al pagamento di Euro 2.000,00 a favore dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)